



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 40 del 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 29 - ventinove - del mese aprile alle ore 15:00 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MANGANI GIAN MARIO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI LUCA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
BARDELLI STEFANO	Consigliere	*
ROMITI BENEDETTA	Consigliere	-
SUARDI STEFANO	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	-
NAVINI SILVIA	Consigliere	*
REGI PAOLA	Consigliere	*
FINOCCHI MATTEO	Consigliere	*
VIGNINI ANDREA	Consigliere	*
CORTINI ROSSANO	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
ZUCCHINI FRANCESCO SAVERIO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Forconi Maria Isolina**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione unificata sul Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio Rifiuti (punto n. 7 all'O.d.G), sulle modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI (punto 8 all'O.d.G) e sull'approvazione delle Tariffe della TARI per l'anno 2025 (punto 9 all'O.d.G), sviluppatasi così come indicato nella deliberazione n. 38 adottata in data odierna, ed acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICORDATO altresì che l'art.1, comma 738, della Legge 7 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il*

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 adottata in data odierna avente ad oggetto *PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2025* AI FINI DELLA TARI si è preso atto del PEF finale 2025 post detrazioni con un importo pari ad euro 5.461.658, di cui 3.764.324 costi variabili e 1.818.334 costi fissi;

CONSIDERATO che per l'anno 2025, sulla base della normativa richiamata nei precedenti paragrafi, il termine per l'approvazione delle tariffe e regolamento TARI è stabilito al 30.04.2025;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni

singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO la deliberazione di Arera n. 389 del 03.08.2023 con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

VISTO la determinazione di Arera n. 1/2023 con cui sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cortona è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

ATTESO che l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione n. 43 del 02/09/2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. nn. 41/2015, 30/2016, 17/2017 e 7/2018, 63/2020, 53/2021 e 49/2022, l'ultimo dei quali adottato da questo organo in data odierna con n. 39, nel quale nella parte 2 veniva disciplinata la componente Tari;

VISTA la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno per come finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale si è disposto che “A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”.

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, a decorrere dal 01.01.2020 il regolamento comunale per la disciplina IUC si deve ritenere vigente solo nella parte 2 “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

CONSIDERATO che dal 2022 il nuovo metodo MTR2 non consente più di riparametrare i costi fissi e i costi variabili e quindi, rispetto al passato, il notevole incremento dei costi variabili determina un notevole incremento della quota tariffaria variabile, soprattutto per molte utenze domestiche;

RICORDATO CHE si è ritenuto opportuno calmierare, per l'anno 2025, l'effetto descritto nel paragrafo precedente prevedendo per le utenze domestiche una riduzione ex comma 660 dell'art. 1 legge 147/2013 con l'atto n. 39 adottato in data odierna, e dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina della TARI – Modifiche”;

ATTESO che si ritiene opportuno avvalersi in questa sede della suddetta disposizione utilizzando, come copertura della riduzione di cui sopra, ex art. 1 comma 660 della L. 147/2013, pari a 145.000 euro, l'avanzo di amministrazione di parte libera così come determinato dal rendiconto anno 2024 approvato in data odierna con delibera di consiglio 36 ed applicato al bilancio 2025/2027 – esercizio 2025 con deliberazione consiliare di variazione al bilancio n. 37 adottata sempre in data odierna;

CONSIDERATO che il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 è stato deliberato dalla Provincia di Arezzo nel 4,70%;

CONSIDERATO che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO che la delibera Arera n. 133/2025/R/RIF ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa *UR3,a* destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pari a 6 euro/utenza;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2025, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2025;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2025;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 02.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo modificato con la Delibera di Consiglio n. 39 adottata in data odierna;

ATTESO che la proposta tariffaria 2025, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell’ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all’impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2025 e all’esercizio equilibrato dell’imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 23 del regolamento comunale TARI – prevede una “Riduzione per raggiungimento obiettivo complessivo di raccolta differenziata” e che in sede di delibera annuale di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario della tassa rifiuti debba essere fissata per il medesimo anno di imposta la percentuale di raccolta differenziata obiettivo complessiva per il Comune di Cortona e il corrispondente importo della riduzione, in caso di suo raggiungimento, da riconoscere alla generalità degli utenti nel primo piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR.

RITENUTO di stabilire, ai sensi di quanto considerato nel precedente capoverso, la percentuale di raccolta differenziata obiettivo complessiva per il comune di Cortona per l'anno 2025 nel 70% e come importo corrispondente di riduzione, in caso di suo raggiungimento, da riconoscere alla generalità degli utenti nel primo piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR, in euro 20.000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del dirigente dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 5 (n.4 per il Gruppo PD: Bigliazzi, Vignini, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, per l'anno 2025, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il piano finanziario 2025 trova la seguente copertura:
 - a) per una quota di 145.000 euro, ex art. 1 comma 660 legge 147/2013 con risorse di bilancio secondo quanto deliberato da questo organo con proprio

- precedente atto n. 37 adottato in data odierna;
- b) per la quota residua di euro 5.316.658 con emissione di avvisi di pagamento TARI anno 2025;
4. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,✗*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la componente perequativa *UR3,a*, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che è fissata, per il 2025, in 6 euro/utenza;
5. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere in merito, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito:

Presenti: n. 15

Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 5 (n.4 per il Gruppo PD: Bigliuzzi, Vignini, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi [dell'art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000.](#)

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Forconi Maria Isolina**

**Il Segretario
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**